


Publicazione all'albo
dal 11/09/2019 al

L'incaricato 



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Delibera n° 05 del 10 settembre 2019

Oggetto: Beni e/o somme per cui non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;

VISTO il D.P. Reg. n. 562/Serv.1°/SG del 14 agosto 2019, trasmesso con nota Prot.n.34404/A6 del 14 agosto 2019, assunto al Prot. 6361 del 14 agosto 2019, della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia del Dott.Giovanni Natalino Sutera;

VISTA la L.R. n° 2 del 22/02/2019 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021" pubblicato sul suppl. ord. N. 12 alla GURS (Parte I) n. 9 del 26-02-2019;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 05/09/2019 di approvazione bilancio di previsione anno 2019 e bilancio pluriennale 2019, 2020 e 2021, trasmesso in data 06/09/2019 con prot. 6695 e assunto in pari data al prot. 43262 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione ;

VISTA la nota prot. 38689 del 30/07/2019, assunta al prot. 5922 del 31/07/2019 dell'ISZS, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizzata la gestione provvisoria per il mese di luglio 2019;

VISTO
PREMESSO che l'art.159 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 stabilisce, ai primi quattro commi, che:

VISTA 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

VISTA 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

VISTA

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere;

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette a esecuzione forzata da destinare, nel 2° semestre 2019, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui scadenti nel semestre (se esistenti), nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi indispensabili;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione a un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. Cassazione civ. sez. III 10 luglio 1986, n°4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di speciali interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

Considerato che un eventuale ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui e servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa, il tesoriere è obbligato a effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e a estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincoli di destinazione al fine, appunto, di armonizzare gli equilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nell'art.159 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

Ritenuto, infine, che per tutti i crediti liquidi ed esigibili relativi, cioè, agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge elencati, le risorse disponibili presso il Tesoriere sarebbero pignorabili perché relative a somme destinate ai servizi indispensabili, motivo per il quale essi vanno immediatamente soddisfatti, limitatamente alla sorta capitale iscritta nei bilanci dell'ente, ancorché siano state attivate procedure esecutive dai creditori, con carico per l'ufficio legale, provvedere alla ricognizione e quantificazione di tutti gli oneri aggiuntivi (per interessi, spese e competenze legali) al fine di consentire all'Ente sollecita proposta dei debiti - art.194 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 - convenendo con i creditori le modalità di estinzione del debito residuo. Identica operazione va altresì disposta per tutti gli altri crediti discendenti da sentenze passate in giudicato che, allo stato, non possono essere soddisfatti per assoluta mancanza di previsione in bilancio o riconoscimento tra i debiti fuori bilancio;

Osservato che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sent. 4 - 18/6/2003, n. 211;

Considerato che il Bilancio di previsione 2019 non è stato ancora approvato per cui la quantificazione può essere effettuata sulla base delle somme iscritte nel Bilancio di previsione anno 2018;

VISTO l'art.27 della legge 28/12/2001, n°448;

Visto il prospetto predisposto dall'ufficio di Ragioneria con cui vengono determinate in euro 1.450.000,00 le somme non soggette a esecuzione forzata da parte dei creditori e quindi impignorabili con specifico

riferimento al periodo luglio-dicembre 2019 e alle somme di competenza dell'Ente, con esclusione, quindi, di quelle vincolate ad altro titolo per specifiche disposizioni di legge;

DELIBERA

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1 - **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 267/2000, non soggette a esecuzione forzata per il 2° semestre 2019 le somme € 1.450.000,00;

2 - **di destinare** al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il 2° semestre 2019 tutte le risorse finanziarie "libere" nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo di € 1.050.000,00 con esclusione, quindi, di quelli vincolati ad altro titolo per specifiche disposizioni di legge;

3 - **di destinare**, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi, tutte le residue risorse finanziarie "libere" che l'Ente ancora possedesse alla data del 01/07/2019 nonché tutte le residue risorse future, all'espletamento dei servizi indispensabili, nonché le altre somme che l'Amministrazione ritiene di dover ancora impegnare a pagare nel semestre per servizi indispensabili fino a concorrenza dell'importo di € 400.000,00;

4 - **di disporre** che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i medesimi siano state attivate procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori vadano - limitatamente alla sorta iscritta in bilancio - sollecitamente pagati, ove ricorra il consenso del creditore in ordine alle modalità di adempimento, al fine di evitare, come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari importo che si realizzassero nel semestre;

5 - **di disporre** che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 211;

6 - **di notificare** copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Istituto e alla Cassa Regionale. Ravvisata l'urgenza, al fine di preservare - nel 2° semestre 2019 - le risorse dell'Ente destinate al pagamento di retribuzioni (e oneri previdenziali), e servizi indispensabili da eventuali procedure esecutive forzose, si rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000;

- **di trasmettere** la presente delibera per l'approvazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Visto il parere favorevole ex art.20,
comma 3, L.R n°19/2005;

IL DIRETTORE
Dott. Antonio Console

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Natalino Sutera

